



COMUNE DI PIANEZZA

Piazza Leumann n. 1 – 10044 Pianezza (TO)
Tel.: 011.9670242 – Fax: 011.9670235

SETTORE TECNICO
Servizio Territorio – Ufficio Attività Economiche - Sanità

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E RELATIVA GESTIONE

L'anno duemiladieci, il giornodel mese di - in Pianezza – presso la sede del Palazzo Municipale, Piazza Leumann. 1

TRA

II COMUNE DI PIANEZZA (P.I. 01299070019) in questo atto rappresentato da..... – Dirigente del Settore Tecnico – nato/a a il..... e domiciliato/a per la carica presso il Comune di Pianezza – Piazza Leumann n. 1, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della Determinazione del Sindaco n. 10 del 30.09.2009, la quale agisce in quest'atto ai sensi del 3° comma lett. 1), dell'art. 28 bis dello Statuto Comunale;

E

Il/la sign./sign.ra.....Nato/a
a ilresidente/con sede
invian°
C.A.P.telefono

Premesso che:

- il Comune di Pianezza è proprietario di un'area pubblica censita nel Comune di Pianezza via.....Foglio.....particella.....;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 2 dicembre 2009 esecutiva a sensi di legge, è stato approvato l'intervento della realizzazione di due chioschi, per la somministrazione di alimenti e bevande da ubicarsi sulle aree pubbliche succitate nonché indirizzi e criteri per l'affidamento della realizzazione e gestione;
- con Determinazione n.....del..... è stato approvato il bando pubblico per la realizzazione e la gestione dei chioschi indicati, nel rispetto di quanto contenuto nella Deliberazione n. 238 del 2/12/2009 e lo schema di convenzione tra il Comune e l'assegnatario della concessione
- con determinazione n..... del.....si è provveduto all'approvazione della graduatoria dei partecipanti aventi diritto, di cui il/la Sig../ra.....risulta il/la prim.....classificat.....
- in data..... con n° di protocollo..... è stata presentata la DIA registrata al n°ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/01 e s.m.i. , per la realizzazione del chiosco in argomento e la gestione dell'area di pertinenza, approvata dagli uffici competenti;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO

1. Il Comune di Pianezza, come sopra rappresentato, in qualità di proprietario delle aree pubbliche individuato in premessa concede al sig. _____ come sopra generalizzato/a, che accetta, l'utilizzo dell'area, meglio identificata nella planimetria allegata in via.....foglio.....particella..... per la realizzazione di un chiosco e aree di pertinenza, per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Risulta oggetto della concessione un' area pari a circa mq. ..., comprensiva di un bagno pubblico, di dimensioni nette minimo mq. e di antibagno e servizio igienico per il gestore, che saranno allacciati alla fognatura comunale. L'altezza minima interna è di ml, la massima di ml. misurata al sottogronda.

3. La installazione e gli allacci agli impianti del chiosco saranno di proprietà del concessionario.
4. Il manufatto da adibire a chiosco è a completo carico e di esclusiva proprietà del concessionario pertanto, alla scadenza della presente convenzione il proprietario dovrà provvedere a rimuovere la struttura in tutte le sue parti compresa la pavimentazione dell'area di sedime del chiosco stesso ripristinando le iniziali condizioni dell'area nella parte relativa all'ingombro del chiosco

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE CASI E CONDIZIONI DI DECADENZA RECESSO ANTICIPATO

1. La durata della concessione è fissata in anni 10 (dieci) dalla data della firma della presente, con possibilità di rinnovo previa istanza scritta del concessionario da inoltrarsi almeno sei mesi prima della scadenza.
2. Il Concedente, entro i 90 (novanta) giorni precedenti alla scadenza della Concessione di utilizzo di suolo pubblico, comunicherà al Concessionario il proprio intendimento in merito.
3. E' ammesso il cambio di titolarità della concessione alla occupazione e al subentro nella licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, su richiesta motivata del concessionario e/o degli aventi titolo e assenso espresso con Deliberazione della Giunta Comunale. In tale circostanza L'Amministrazione Comunale, previo istanza del concessionario, potrà variare la titolarità della concessione nei seguenti casi :
 - a) cessione dell'azienda;
 - b) modifica o variazione della ragione sociale;
 - c) caso di morte.
4. In virtù di quanto disposto, la cessione dell'azienda, punto 3.a) del presente articolo, non può avvenire prima di tre anni dall'inizio dell'attività, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.
5. Nei primi tre anni di attività è ammessa la modifica o variazione della ragione sociale fermo restando la partecipazione attiva del concessionario nella gestione dell'attività.
6. In caso di subentro il nuovo concessionario dovrà rispettare tutte le condizioni della presente convenzione.

7. **NON È, COMUNQUE, CONSENTITA LA VARIAZIONE DELL'UBICAZIONE DELLA SEDE DELL'ESERCIZIO NE IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEL CHIOSCO.**
8. La concessione di utilizzo di suolo pubblico è strettamente connessa alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto e pertanto decade se lo stesso non viene ultimato entro **SEI MESI** dalla data del rilascio delle autorizzazioni necessarie;
9. Il Concedente potrà recedere anticipatamente dalla Concessione in uso senza che il Concessionario possa accampare pretesa alcuna, nel caso in cui: l'uso dell'immobile sia diverso da quello per cui viene dato in Concessione, o in caso di utilizzo improprio o mancato rispetto degli impegni di cui al presente contratto, nonché nel caso di comprovati motivi di interesse pubblico.

Art. 3

USO DELLE AREE ED IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

Il Sig./Sig.ra nella sua qualità, come sopra generalizzata, si impegna :

1. sarà cura ed onere del concessionario provvedere ad incaricare un/i tecnico/i abilitato/i per la realizzazione delle opere e a nominare tutte le figure professionali previste dalla vigente normativa in materia per la loro esecuzione fino al collaudo delle opere. Tutte le spese tecniche inerenti alla realizzazione delle opere resteranno a carico del concessionario qualunque sia la loro natura e specie. Le opere stesse saranno eseguite a cura e spese del concessionario da impresa di fiducia nominata dal concessionario stesso sotto la sorveglianza dell'Ente attraverso proprio personale incaricato ed in conformità alla DIA n. presentata in data.....
2. E' inteso che per l'esercizio dell'attività di somministrazione e per l'utilizzo del suolo pubblico, occorre il rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte di questa Amministrazione, a seguito di apposite istanze presentate dal concessionario; analoga procedura è da attuarsi anche per l'eventuale installazione di impianti pubblicitari e insegne di esercizio.
3. Il concessionario si impegna a non trasferire la sede dell'esercizio di somministrazione in altri locali diversi dal chiosco di cui ai punti precedenti nè a mutare la destinazione

d'uso delle aree e del chiosco, pena la revoca della presente concessione e incameramento della cauzione.

4. L' eventuale rimozione di piante già presenti nell'area assegnata, qualora rechino ostacolo alla costruzione del chiosco, deve essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale, e le stesse rimangono nella disponibilità dell'Ente.
5. Nessuna recinzione potrà essere apposta dal Concessionario all'area assegnata.
6. L'avvio dell'attività conseguente all'assegnazione può iniziare solo dopo la compiuta realizzazione del chiosco nonché dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni e licenze prescritte dalla normativa vigente.
7. E' fatto obbligo al Concessionario l'apertura dell'attività annuale, per un minimo di 6 ore:
autunno-inverno: apertura giornaliera incluso i giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 20,00;
primavera-estate: apertura giornaliera incluso i giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 23,00.
Eventuali modifiche devono essere vagliate dall'Amministrazione Comunale.
8. L'accertamento, da parte degli organi competenti comunali, del mancato rispetto di quanto indicato nel punto 7 del presente articolo comporterà l'emissione da parte di questa Amministrazione di richiamo scritto; in caso di mancato adeguamento verrà emessa una diffida scritta e nel caso del protrarsi dell'inadempienza, nell'arco di 2 mesi la decadenza della concessione all'occupazione dei suolo pubblico. Con questo ultimo atto l'occupazione viene considerata abusiva e di conseguenza si procederà a termine di Legge.
9. Il concessionario è tenuto al pagamento al Comune di Pianezza, per l'occupazione di detta area, del canone presunto mensile di **€ 1.300,00** (milletrecento/00) da versare al Comune di Pianezza in unica soluzione o in alternativa rate trimestrali anticipate (entro il 10° giorno del primo mese del trimestre di riferimento).
10. Il Concessionario si impegna a consentire al Concedente di eseguire le opere di manutenzione e/o modifica dello stato dei luoghi nell'area di pertinenza del chiosco secondo quanto indicato negli elaborati di progetto allegati alla DIA n...../2009
11. Il Concedente non è responsabile della custodia dell'immobile e dell'area esterna data in concessione e delle strutture ivi realizzate dal Concessionario e resta esonerato da qualsiasi responsabilità per i danni che a chiunque possano derivare dal loro utilizzo.

12. Il Concessionario inoltre si impegna a consentire al Concedente l'utilizzo gratuito dell'area esterna assegnata e dei relativi arredi in occasione di manifestazioni pubbliche.
13. Il Concedente consegna l'area al Concessionario, il quale la accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative allo spostamento di eventuali tubazioni o di quant' altro dovesse essere presente nell'area assegnata, e comunque removibile previo assenso del Comune. Il Concessionario ha il pieno e libero godimento dell'area nei limiti dell'uso convenuto.

Art. 4

CANONE E PAGAMENTI

Il canone annuo per l'occupazione permanente del suolo pubblico (tosap) è determinato in base alla superficie effettivamente occupata e in base alla tariffazione corrente, a partire dalla data di rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Il Canone annuo, pertanto, potrà subire variazioni al modificarsi della superficie occupata, in seguito all'aggiornamento del canone di occupazione aree pubbliche, nonché del Regolamento Tosap.

Art. 5

GARANZIE

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha presentato la documentazione attestante l'apertura della fidejussione bancaria/assicurativa a favore del Comune di Pianezza, di Euro 10.000,00 (diecimila/00) a garanzia di effettivo avvio dell'attività, a copertura di eventuali danni ai beni di proprietà comunale, a copertura di eventuali spese di demolizione delle opere realizzate parzialmente e di ripristino dell'area, nonché delle spese per il ripristino dell'area medesima alla scadenza del periodo della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

La polizza, viene mantenuta per tutta la durata del contratto.

Art. 6

CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente, in caso di cessione, a qualsiasi titolo dell'attività che insiste sull'area pubblica oggetto della presente convenzione da parte del Concessionario, possibile nei soli casi previsti all'art. 2 punto 3 della presente convenzione, resta obbligato a trasferire il contratto al soggetto subentrante, facendone assumere tutte le relative obbligazioni previste dalla presente convenzione.

Art. 7

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà registrato a cura e spese della parte richiedente, in caso d'uso.

Art. 8

MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti.

Art. 9

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al contratto ("Tutela privacy"). Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pianezza nella persona del Dirigente del Settore Tecnico Arch. Antonella MANGINO.
2. Si fa rinvio agli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Art. 10

DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pianezza lì

Il Dirigente del Settore Tecnico

Il Concessionario
